

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE EMANATO CON D.R. N. 14573 DEL 16.12.2008

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Presente Regolamento si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di specialisti in ambito sanitario nel settore delle aree medico-chirurgiche, il cui titolo ha valenza comunitaria.

L'elenco di dette specializzazioni è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con quello del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.Lgs. N. 368/99 e con il Decreto Ministeriale 1 Agosto 2005.

Art. 2 - Finalità Delle Scuole

Le scuole hanno lo scopo di formare specialisti nel settore delle aree medico-chirurgiche e rilasciano il titolo di specialista nello specifico-settore.

La durata del corso degli studi per ogni singola scuola di specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 2005.

Gli ordinamenti didattici delle singole scuole disciplinano inoltre gli specifici standard formativi ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2006 conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del d.lgs n. 368/99.

Art. 3 - Concorso di ammissione : Requisiti

L'ammissione alla scuola viene effettuata in base a concorso per titoli ed esami nei termini e con le modalità previste dal d.lgs n. 368/99 e dal decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172 e succ. modificazioni.

Ai sensi del decreto legge 1 settembre 2008 che ha sostituito il comma 433 dell'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 244, al concorso possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia.

I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio delle attività professionali, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.

L'inizio delle predette attività formative è fissato con decreto del Ministro dell'Istruzione, della Università e della Ricerca.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti; tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola accetta un numero massimo di iscritti per ogni anno di corso secondo quanto indicato dal proprio ordinamento didattico.

ART. 4 -PROGRAMMAZIONE NAZIONALE : ASSEGNAZIONE POSTI CON FINANZIAMENTO MINISTERIALE

Il numero di medici da ammettere con stipula di un contratto annuale di formazione specialistica, di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 368/99, è determinato sulla base della programmazione nazionale così come valutata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole come stabilito dal relativo decreto del M.U.R.

ART. 5 - POSTI AGGIUNTIVI DA FINANZIAMENTI PUBBLICI O PRIVATI

Potranno essere attivati eventuali posti aggiuntivi a contratto finanziati dalle Regioni e/o derivanti da finanziamenti pubblici/privati con risorse comunque acquisite nel bilancio dell'Università anteriormente alla pubblicazione delle graduatorie di merito, che verranno assegnati agli eventi diritto, solo se collocati in posizione utile nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e previa autorizzazione del Mur.

Eventuali proposte di finanziamento da parte di soggetti pubblici o privati dovranno pervenire entro la data indicata nel bando di concorso (al seguente indirizzo : Università degli Studi di Bari -Area Appalti pubblici, di servizi e forniture -Settore I -Appalti di servizi -p.za Umberto I, n.1, (70100) - BARI) e comunque prima dello svolgimento delle prove di esame dovranno essere sottoscritti i relativi contratti, pena la mancata accettazione della proposta di cui sopra.

ART. 6 -POSTI RISERVATI :MILITARI, POLIZIA DI STATO E CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Nell'ambito della programmazione di cui al comma 3 dell'art. 35 del D. Lvo n. 368/99 è prevista una riserva del 5 % dei posti disponibili per le esigenze della sanità militare .

Possono concorrere per tale riserva , i candidati in possesso di formale atto di designazione da parte della Direzione Generale della Sanità Militare .

Nell'ambito della programmazione di cui all' art. 52 del D.Lgs n. 334 del 5.10.2000 , d'intesa con il Ministero dell'Interno,è prevista una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% dei posti disponibili per le esigenze della polizia di Stato .

Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 3, del DL.vo n. 368/99, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri è prevista una riserva di posti a favore dei medici provenienti da Paesi in via di sviluppo.

Il personale medico militare e quello della Polizia di Stato sarà ammesso, se idoneo, in soprannumero, alle scuole di specializzazione semprechè presti servizio presso strutture direttamente collegate alla specializzazione richiesta .

ART. 7 –POSTI IN SOPRANNUMERO PER PERSONALE MEDICO DI RUOLO DEL S.S.N.

Ai sensi del comma 4, dell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 368/1999,il personale medico a tempo indeterminato in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa, ossia , esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti e istituti contemplati nell'art. 15 undecies del D. Lgs. n. 299/1999, può essere ammesso a domanda, se idoneo al relativo concorso, in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del dieci per cento del numero complessivo previsto per ogni disciplina e della capacità recettiva della scuola stessa.

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso , deve essere prodotto un atto formale, della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera di appartenenza, nel quale venga esplicitato che il medico è dipendente a tempo indeterminato del S.S.N. e svolge una attività di servizio presso una unità operativa del Presidio Ospedaliero corrispondente alla specializzazione scelta .

Inoltre , nel predetto atto , deve risultare l'interesse preminente dell'Amministrazione a che il dipendente consegua la specializzazione richiesta oltre alla inesistenza di alcun rapporto convenzionale tra la stessa Amministrazione e l'Università .

Nel caso in cui l'attività di servizio non corrisponde alle attività previste nella scuola di specializzazione prescelta , l'ammissione è subordinata al rilascio di atto formale da parte della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera di appartenenza da cui risulti che il personale in questione svolgerà il previsto percorso pratico nell'ambito dell'unità operativa corrispondente alla specializzazione scelta e la disponibilità a permettere al dipendente di frequentare la struttura facente parte della rete di formazione secondo quanto definito dal Consiglio della scuola al fine di completare il percorso formativo previsto dalle norme comunitarie relative alle singole specializzazioni .

Di norma il percorso formativo pratico dei medici dipendenti del S.S.N. si svolge presso la struttura sanitaria , sede di servizio , diversa da quella inserita nella rete formativa della scuola mentre quello didattico presso la sede di formazione della scuola .

Spetta comunque al Consiglio della Scuola determinare preventivamente , tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche in conformità agli Ordinamenti e Regolamenti didattici di ciascuna scuola .

I dipendenti del S.S.N.pena esclusione dal concorso,dovranno espressamente indicare nella domanda di partecipazione , a quale specialità intendono concorrere in soprannumero , fermo restando che la partecipazione al concorso stesso è limitata esclusivamente ai posti riservati per le specialità indicate con apposito Decreto Ministeriale .

Pertanto, i predetti dipendenti medici che dichiarino di partecipare per posti in soprannumero non potranno fruire, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, dei contratti di formazione .

ART. 8 - AMMISSIONE CITTADINI STRANIERI

In base alle disposizioni dettate dal D.lgs n. 286 del 25.07.98 , dalla legge 14.01.99, n. 4 , dal D.P.R. 31.08.99, n. 394 e dalla direttiva del Ministero della Sanità del 18.04.2000, n. 1259, i cittadini stranieri possono accedere alle scuole di specializzazione dell'area medica alle seguenti condizioni :

a) I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di Specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale) .

b) I rifugiati politici medici accedono alle Scuole di Specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale) .

La domanda , per entrambe le categorie di cui alla lettera a) e b) è presentata direttamente alla Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso .

c) I Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo con borsa di studio concessa dal Governo Italiano , partecipano al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per posti in soprannumero , come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, del D.Lgs. n.368/99, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie .

In base al finanziamento , ai sensi della legge n. 49/87, finalizzata alla formazione di specialisti per i Paesi in via di sviluppo, effettuata dal Ministero degli Affari Esteri-Dir. Gen. Cooperazione allo Sviluppo per il tramite delle Ambasciate Italiane, i cittadini residenti all'estero o temporaneamente in Italia, dovranno presentare la domanda alla Rappresentanza diplomatica Italiana nel paese d'origine che ne curerà la trasmissione alle Università interessate nei termini stabiliti , indirizzandone copia per conoscenza al M.A.E. -D.G.C.S.-Uff.IX.

La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell'interessato, dei necessari requisiti di ammissione : titolo accademico e abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento italiano, nel caso di studi effettuati in Italia; nel caso di titoli e abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine, l'extracomunitario iscritto alla scuola di specializzazione dovrà , entro un anno , dall'inizio del corso, acquisire il riconoscimento tramite il Ministero della Salute, dell'abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine .

A coloro che si iscrivono al primo anno del corso di specializzazione , ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 si applica il "contratto di formazione specialistica" dei medici.

Premesso quanto sopra, i finanziamenti, ai sensi della L. n. 49/87, per i medici dovranno formalizzarsi nel "contratto di formazione specialistica", previsto per i medici italiani, a cui andrà aggiunta la seguente postilla sottoscritta anche da un rappresentante del MAE a ciò delegato:

Il pagamento della retribuzione del presente contratto, stipulato con un medico extracomunitario, beneficiario del finanziamento della D.G. Cooperazione allo Sviluppo del M.A.E., ai sensi della L. 49/1987, sarà effettuato direttamente allo specializzando dal MAE, che provvederà anche al versamento dell'intera quota dei contributi previdenziali: 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro (Università e Regione).

d) cittadini extracomunitari:

Ai sensi della Legge 271/2004 sono ammessi al concorso , a parità di condizioni con gli italiani , i medici stranieri, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di diploma di laurea e abilitazione italiana, o di diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero usufruiscono del procedimento di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione.

I medici extracomunitari che non rientrano nella categoria dei medici stranieri di cui alla legge n.271/2004, possono partecipare , ai sensi dell'art.1, comma 7 della Legge 14.01.1999, n.4, al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie.

Ai fini della determinazione di quanto sopra si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Università italiane e Università dei Paesi interessati .

Le Rappresentanze diplomatiche italiane prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati , avranno cura di verificare direttamente con le Università la disponibilità dei posti .

La domanda è presentata alla Rappresentanza diplomatica italiana del paese d'origine o di ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università interessata nei termini stabiliti , avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall'ordinamento italiano, cioè titolo accademico e abilitazione all'esercizio della professione acquisiti nel paese di origine , che tramite le rappresentanze diplomatiche competenti, devono chiedere al Ministero della Salute, il preventivo riconoscimento del proprio titolo in base a quanto disposto dallo stesso Ministero con la Circolare DPS/III/L.40/00-1259 del 12 aprile 2000).

Dovrà inoltre essere assicurata la disponibilità economica per la stipula di un apposito contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso, dal rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, rispettivamente dal MIUR e dalla Rappresentanza Diplomatico-consolare italiana all'estero, competente per territorio, che è di €25.000/26.000 annui .

Qualora la Rappresentanza diplomatica non abbia, per valutati e riconosciuti motivi , la possibilità di produrre la documentazione richiesta per partecipare ai concorsi entro la data indicata , il termine di presentazione potrà coincidere con la scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando di concorso .

Tutti i certificati di studio conseguiti all'estero e redatti in lingua straniera dovranno essere debitamente tradotti e legalizzati , nonché corredata di dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio.

La trasformazione in trentesimi relativa alle votazioni degli esami sostenuti presso Università straniere o dell'eventuale votazione dell'esame finale di laurea sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice .

Per essere ammessi , tutti i candidati devono aver superato le prove previste nel regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, di cui al provvedimento del 06 marzo 2006, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109, del 12 maggio 2006 .

ART. 9 - PROVE E DIARIO DI ESAME

Ai sensi del D.M. 6 marzo 2006, n. 172 , le prove di esame consistono in una prova scritta e in una successiva prova pratica .

La prova scritta consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla di cui n. 40 su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e n. 20 su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola .

Le Commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale , per ciascuna scuola, il giorno prima della data della prova, tre serie di quesiti per ciascuna tipologia e li chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione.

Le buste sono consegnate al Responsabile del procedimento concorsuale.

I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

Il giorno della prova d'esame uno dei candidati sceglie tra le buste quella che viene utilizzata come prova d'esame .

La durata della prova è di 90 minuti .

La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta multipla consistenti in cinque risposte , determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,25 per ogni risposta errata .

La banca dati relativa ai quesiti a risposta multipla, predisposta dalla Commissione nazionale costituita ai sensi dell'art. 4, comma 2°, del decreto 25 febbraio 2003, n. 99 , sarà consultabile dai candidati , nella sezione "UNIVERSITA" , "OFFERTA FORMATIVA " e "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE " , del sito www.miur.it , a partire dalla data indicata nel bando di concorso .

La prova pratica consiste nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico , da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica.

La stessa sarà sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a risposta multipla , riportando non meno di quarantotto punti .

Il risultato delle prove scritte sarà portato a conoscenza dei candidati entro i 5 giorni successivi all'espletamento delle prove scritte .

Le singole scuole predetermineranno un numero di prove pratiche in numero maggiore di uno rispetto gli ammessi alla prova stessa.

Ciascun candidato sorteggia la propria busta (sigillata, firmata sui lembi dalla Commissione e numerata alla presenza del candidato dopo il sorteggio), prima dell'inizio dello svolgimento delle prove, in modo che ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente .

Al termine della prova l'elaborato dovrà essere inserito in una busta grande, la scheda anagrafica in una busta piccola , la busta piccola nella busta grande, la busta grande chiusa e firmata sui lembi dalla Commissione esaminatrice .

La prova pratica si intende superata se il candidato relaziona in modo corretto e analitico .

Il superamento della prova comporta l'assegnazione da 1 fino ad un massimo di n. 15 punti secondo la qualità e la completezza della relazione .

La durata della prova pratica è di 60 minuti .

Non è ammessa, durante ambedue le prove del concorso ,la consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal concorso.

Per il conseguimento dell'idoneità al concorso il candidato deve aver superato le due prove previste dal citato Regolamento ministeriale .

I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame di ammissione previa esibizione di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità: carta d'identità, passaporto, patente di guida con foto , tessera postale, porto d'armi, tessera personale di riconoscimento rilasciata da amministrazioni statali.

Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.

Ai candidati non è consentito portare in aula di esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici , compresi quelli di tipo palmari o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all'esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti " wireless" o alla normale rete telefonica con protocollo UMTS, GPRS o GSM, pena l'esclusione dal concorso stesso .

E' fatto obbligo ai candidati di presentarsi per l'espletamento della prova muniti di penna biro ad inchiostro esclusivamente di colore nero.

Le prove concorsuali avranno inizio presso le singole sedi delle Scuole di specializzazione, ubicate presso il Policlinico di Bari, piazza Giulio Cesare,11, secondo il calendario di esame previsto dal bando di concorso .

Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere del servizio postale o di ditte autorizzate ad espletare tale servizio ovvero tramite corriere autorizzato ,dovranno pervenire entro la data di scadenza indicata nel bando di concorso ,a pena di esclusione , al seguente indirizzo:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI , DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE POST LAUREA, E GLI ESAMI DI STATO PROFESSIONALI , AREA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI SSIS - SETTORE I-SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE , PIAZZA UMBERTO I, N.1, C.A.P. : 70100, BARI .

A tal fine farà fede il timbro di arrivo dell'ufficio protocollo di questa Università

Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso che , seppure spedite dall'ufficio postale di accettazione entro la data fissata per la presentazione della domanda , perverranno oltre la data di scadenza indicata nel bando di concorso .

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi , a caso fortuito o forza maggiore .

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso di :
laurea, indicando sede e data di conseguimento, voto di laurea, voti riportati nei singoli esami di profitto e titolo della tesi ;
abilitazione all'esercizio della professione con sede e data di conseguimento ovvero autocertificazione con cui dichiara di conseguire l'abilitazione , a pena di esclusione , prima dell'inizio delle attività didattiche delle scuole ;
eventuali pubblicazioni a stampa o lavori in extenso accettati da riviste scientifiche su materie concernenti la specializzazione.

Inoltre dovrà allegare la seguente documentazione :

1) ricevuta di versamento dell'importo come indicato nel bando di concorso (non rimborsabile) su modulo c.c.p. n. 8706 con causale : contributo partecipazione concorso .

2) copia di un documento d'identità in corso di validità .

La tesi di laurea, eventuali certificazioni di attività elettive , attinenti la tipologia di specializzazione ovvero autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 , le pubblicazioni a stampa o lavori in extenso che risultano accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione ,dovranno essere spediti ,con busta separata, alla Commissione giudicatrice del concorso presso la Direzione della Scuola per la quale si concorre, entro e non oltre il termine perentorio di scadenza di presentazione della domanda di concorso indicato nel bando di concorso .

A tal fine farà fede il timbro di arrivo dell'ufficio postale di accettazione ubicato nel Policlinico di Bari .

La busta ,contenente i titoli ed elenco degli stessi , deve riportare la seguente dicitura : Titoli valutabili Concorso ammissione medici scuola di specializzazione in -Indirizzo : Al Presidente Commissione giudicatrice concorso scuola di specializzazione inP.zza G.Cesare n.33 -70100- Policlinico di Bari .

Non saranno accolte le documentazioni anche se spedite in tempo utile e pervenute oltre i termini di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta dell'interessato, dalla Direzione della Scuola di specializzazione presso cui si è svolto il concorso, trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'università .

Scaduto tale termine l'amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.

Saranno ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili ,si collocheranno in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio totale riportato (prova scritta, prova pratica , titoli).

I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 05 febbraio 1992 n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17, possono richiedere gli ausili necessari relazione al loro handicap nonché l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova.

La relativa domanda va presentata entro la data indicata nel bando di concorso al Responsabile del Procedimento Amministrativo, indirizzandola all'Università degli Studi di Bari , Settore I-Scuole di Specializzazione,70100 , p.za Umberto, I, n. 1 .

L'Università potrà effettuare a campione controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.

Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione.

L'amministrazione universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi e non verranno rimborsate le tasse pagate .

ART. 13- GRADUATORIA DI MERITO

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che superano le due prove previste dal concorso e che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato .

All'atto dell'approvazione delle predette graduatorie di merito per l'ammissione alle scuole di specializzazione verranno assegnati nell'ordine : posti finanziati con fondi ministeriali, posti finanziati con fondi regionali e posti derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università .

Le graduatorie di merito di ogni singola Scuola di specializzazione saranno rese note, previa affissione presso l'albo ufficiale del Settore I-Scuole di specializzazione di questa Università, entro la data indicata nel bando di concorso .

Eventuali impugnative potranno essere inoltrate a decorrere dalla data di affissione dei citati provvedimenti.

Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione .

Di tali atti si potrà prendere visione , a mero fine consultivo e senza il carattere dell'ufficialità , anche sul sito www.uniba.it nella sezione scuole di specializzazione .

Non saranno fornite comunicazioni telefoniche relative ai risultati finali.

A parità di punteggio è ammesso il candidato con la media dei voti riportati nei corsi integrati (indicati nel bando di concorso e scelti dal consiglio della scuola) più elevata (fino alla seconda cifra decimale) .

In caso di ulteriore parità viene preso in esame il voto di laurea, in caso di ulteriore parità la più giovane età.

ART. 14 – IMMATRICOLAZIONE

I vincitori dovranno presentare domanda di immatricolazione entro la data indicata nel bando di concorso , pena decadenza dal diritto all'immatricolazione .

Decorso inutilmente tale termine tassativo, gli interessati saranno dichiarati rinunciatari ed il posto resosi così vacante nella scuola sarà ricoperto dal primo degli idonei in graduatoria .

Nel bando di concorso sarà resa nota la data della comunicazione dell'eventuale disponibilità di posti che avverrà mediante avviso pubblicato all'albo ufficiale del Settore I-Scuole di specializzazione .

Eventuali posti non ricoperti per mancanza di idonei nelle graduatorie di merito , ove riattribuibili, saranno assegnati nel rispetto dei seguenti criteri come da delibera del S.A. del 02.04.2008 :

Tenere in considerazione solo il primo idoneo non vincitore di contratto di ciascuna scuola di specializzazione che abbia fatto preventivamente richiesta di ulteriori posti prima del concorso .

Assegnare il contratto ai candidati con il punteggio più alto conseguito durante le prove del concorso ;

A parità di punteggio scegliere il candidato minore d'età ;

In caso di ulteriore parità ricorrere al sorteggio ;

In ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di posti eccedenti quelli previsti a Statuto .

Non saranno accolte domande d'immatricolazione inviate per posta o a mezzo fax , anche se pervenute entro il termine di scadenza.

I candidati utilmente collocati in graduatoria , sotto pena di decadenza, dovranno presentare presso il settore I-Scuole di specializzazione i seguenti documenti :

1)domanda di immatricolazione redatta su modulo rilasciato dal Settore I- Scuole di Specializzazione ovvero scaricabile sul sito internet www.uniba.it nella sezione scuole di specializzazione ;

2)dichiarazione, compilata su apposito modulo predisposto dal Settore I- Scuole di specializzazione, con la quale il candidato s'impegna per l'intera durata del corso a non avere alcun rapporto, anche convenzionale o precario, con il SSN né attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione, ai sensi dell'art.40 del D.L.vo 17 agosto n. 368 , e di essersi abilitato all'esercizio della professione .

3)copia di un valido documento d'identità .

4)n. 2 foto identiche formato tessera di cui una autenticata su modulo predisposto dall'Università ;

5)quietanza dell'importo indicato nel bando di concorso comprovante il pagamento della tassa di immatricolazione da effettuarsi su modulo c.c.p. n. 8706 predisposto dall'Università, in distribuzione presso il Settore I- Scuole di specializzazione .

6) copia della polizza assicurativa per i rischi professionali , per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale

(documentazione dovuta dal personale medico dipendente del S.S.N., militare e Polizia di Stato) .

L'importo totale della tassa annuale è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli importi delle rate da pagare sono indicati nel bando di concorso .

Ai sensi del Regolamento tasse e contributi di questa Università non sono previste agevolazioni di esonero ad eccezione dei portatori di handicap .

E' vietata l'iscrizione contemporanea a più scuole di specializzazione presso la stessa o presso altre Università e ad altri corsi di studi universitari (art. 142 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore –art. 21, comma 7, del regolamento didattico di Ateneo) .

Quindi coloro i quali avessero ottenuto l'ammissione a più scuole di specializzazione sono tenuti ad optare per una sola di esse.

ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

I medici dipendenti delle strutture del S.S.N., i medici militari e i medici della Polizia di Stato dovranno attivare personalmente la copertura assicurativa, avendo cura di depositare copia della polizza, all'atto dell'immatricolazione, al Settore I- Scuole di Specializzazione .

Con decorrenza 2006/2007 è stato introdotto per i medici specializzandi l'obbligo di contribuzione a favore della gestione separata INPS. (modifica del S.A. del 17.03.09 e del C. di A. del 31.03.09)

A tal fine, dalla data di decorrenza del contratto, i medici in formazioni saranno iscritti , a cura dell'Università , presso un'apposita gestione separata dell'INPS , finalizzata all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti , ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 335/95 e dell'art. 45, comma 1, della legge 326/03 .

Il medico in formazione specialistica non iscritto all'albo professionale verserà la contribuzione INPS con aliquota piena, mentre il medico specializzando iscritto all'albo professionale verserà i contributi INPS con aliquota ridotta ((modifica del S.A. del 17.03.09 e del C. di A. del 31.03.09)

ART. 16 - SORVEGLIANZA SANITARIA

Ai medici in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti di tutti i rischi occupazionali previsti per legge con oneri a carico dell'Azienda sanitaria presso cui si svolgono i tirocini professionalizzanti .

ART. 17 - FORMAZIONE SPECIALISTICA :

**CONTRATTO DI FORMAZIONE :
ATTIVITA' FORMATIVA E ASSISTENZIALE
FREQUENZA E ASSENZE VARIE
PERIODO DI FORMAZIONE ALL'ESTERO
TRATTAMENTO ECONOMICO**

1) CONTRATTO DI FORMAZIONE

All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia , il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato dal D.Lgs n.368/99 e redatto in conformità allo schema tipo approvato con il DPCM 6 luglio 2007

Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole , in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Il contratto è stipulato con l'Università , ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione .

Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato , per uguali periodi successivi e per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e fatte salve tutte le cause di risoluzione anticipata .

Il rapporto instaurato , ai sensi del comma 1 dell'art. 37, cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 37 e art. 40 del D.lgs n. 368/99 .

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto :
la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità ;

le prolungate assenze ingiustificate ;

Il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione :

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo di formazione .

2) ATTIVITA' FORMATIVA E ASSISTENZIALE

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 368/99 , con la sottoscrizione del contratto , il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto il diretto controllo di tutori, proposti annualmente dal Consiglio della Scuola e designati dal Consiglio di Facoltà , sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di assistenziale di documentata capacità didattico-formativa.

A parità di requisiti è preferito, ove presente, il docente universitario e tra questi , a parità di requisiti , si attua il principio della turnazione .

Il numero di medici in formazione specialistica per tutore proposto dal Consiglio della Scuola non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

Il tutor è individuato tra i docenti del settore scientifico disciplinare caratterizzante della scuola di specializzazione in servizio presso l'Università degli Studi di Bari, ovvero tra i dirigenti medici in servizio presso le strutture della rete formativa della scuola; in ogni caso il tutor è individuato all'interno del personale medico afferente alla struttura assistenziale a cui è affidato il medico in formazione.

Per il personale di ruolo del Servizio Sanitario Regionale è obbligatoria l'acquisizione del nulla osta della direzione generale dell'azienda di appartenenza.

L'attività tutoriale costituisce specifico titolo da considerare per il conferimento di incarichi di direzione di struttura.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore e sotto il suo diretto controllo , di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

La partecipazione alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale, con la qualifica di " medico in formazione specialistica " chiaramente espressa .

Quanto sopra anche ai fini dell'acquisizione del " consenso informato", sottolineandosi che trattasi di compartecipazione vincolata alle direttive dei tutori.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono controllati e illustrati con un giudizio sulle capacità e attitudini , oltre che controfirmati dal medico in formazione specialistica , su un apposito libretto personale di formazione a cura del tutor e quindi certificati dal dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica, volta per volta, espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo .

I corsi di studio delle Scuole di specializzazione mediche sono corsi ufficiali universitari. La formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole, si svolge a tempo pieno con la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi compresa l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

Gli specializzandi partecipano alle attività di assistenza ai fini del tirocinio pratico connesso alla specializzazione.

L'ammissione e la frequenza alle scuole, finalizzate alla formazione di medico specialista dell'iscritto, non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.

3) FREQUENZA E ASSENZE VARIE

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs n. 368/99 , per tutta la durata della formazione a tempo pieno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private .

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, inclusa anche la partecipazione a guardie mediche divisionali e interdivisionali, che comunque dovranno essere svolte sotto il diretto controllo e in presenza di un dirigente medico della U.O. di afferenza del medico in formazione.

Dovrà essere assicurata la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti .

La rilevazione dell'orario dovrà avvenire in modo automatico sotto la responsabilità dei tutori che dovranno tempestivamente segnalare eventuali assenze al Direttore dell'unità operativa presso la quale viene svolta l'attività pratica ed al Presidente del Consiglio della Scuola per i conseguenti rispettivi adempimenti.

Analoga comunicazione dovrà avvenire per quanto riguarda gli esiti della predetta rilevazione automatica anche al medico in formazione .

L'impegno orario viene distribuito in cinque o sei giorni lavorativi settimanali, in relazione alla tipologia e alle specifiche esigenze delle Unità Operative.

Il medico in formazione è tenuto in ogni caso ad allontanarsi dalla struttura sanitaria dopo dodici ore di lavoro consecutive.

L'impegno orario dei medici in formazione specialistica comprensivo dell'attività di tirocinio pratico è soggetto a rilevazione, con le stesse modalità previste per il personale medico strutturato, con oneri di rilevazione a carico dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda provvede all'invio mensile alla Direzione della Scuola di Specializzazione, al competente Settore I –scuole di specializzazione e ai singoli interessati del riepilogo del numero delle ore settimanali realmente effettuate.

Qualora il medico non abbia ottemperato allo svolgimento del numero delle ore previste è invitato a completare l'impegno orario, attraverso idonee attività di recupero da concordare d'intesa con il tutor e con la direzione della U.O. di afferenza, entro tre mesi.

Il medico in formazione specialistica , fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può , ai sensi dell'art.19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n.448 , sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna , festiva e turistica , ma occupato solo in caso di carenza disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

Il medico in formazione specialistica , ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio , in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni vigenti .

Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza .

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni e , pertanto, andrà recuperata al termine della durata annuale del contratto .

Il periodo di sospensione sarà comunicato a cura del Settore I –scuole di specializzazione , all'ASL , al Presidente del Consiglio della scuola e all'area ragioneria , per i rispettivi provvedimenti di competenza.

Restano le ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni .

Non determinano interruzione della formazione , e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi .

A tal fine produce idonea richiesta di assenza per motivi personali al Presidente del Consiglio della Scuola di Specializzazione, che, dopo averla autorizzata, ne invia copia dalla Direzione Sanitaria Aziendale e al competente Settore I –scuole di specializzazione.

Durante i periodi di sospensione della formazione , al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso .

Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e da diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto , ossia quota fissa più quota variabile .

Inoltre la formazione deve essere svolta per lo stesso tempo in cui non è stata effettuata , fermo restando che gli esami devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione .

Ai medici in formazione specialistica è consentito , l'accesso alla mensa aziendale, ove esistente , ed alle altre strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale, secondo le modalità e alle condizioni stabilite per il personale ospedaliero

L'Azienda sanitaria ove si svolge la formazione , provvede altresì alla fornitura e al lavaggio dei camici e delle divise di sala operatoria.

L'azienda sanitaria competente deve provvedere a dotare gli specializzandi degli opportuni strumenti di identificazione (cartellino con foto-tesserino di riconoscimento) .

4) PERIODO DI FORMAZIONE ALL'ESTERO

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed università di paesi stranieri , la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola, per un periodo non superiore a 12 mesi fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 .

Il Consiglio della scuola può autorizzare in deroga per motivate esigenze la formazione dello specializzando anche per un periodo superiore ai 12 mesi .

La copertura assicurativa per il periodo di frequenza all'estero è a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria (modifica del S.A. del 17.03.09 e del C. di A. del 31.03.09) .

La garanzia vale per i danni in tutto il mondo con esclusione di USA e CANADA (modifica del S.A. del 17.03.09 e del C. di A. del 31.03.09) .

5) TRATTAMENTO ECONOMICO

Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo come indicato nel D.P.C.M. del 7 marzo 2007 .

Il trattamento economico è determinato, ogni tre anni, con il decreto di cui all'articolo 35 comma 1, nei limiti dei fondi previsti dall'articolo 6 comma 2, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, e delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti.

Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazione, per la loro durata e per anno di corso.

Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le Scuole di Specializzazione.

ART. 18 -ISCRIZIONE ALLA SCUOLA

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo , è necessario presentare istanza , su modulo prestampato , presso il settore I-scuole di specializzazione , nella prima decade dell'ultimo mese di formazione specialistica .

Tale istanza con allegata copia del versamento dovuto oltre all'attestazione del versamento relativo alle tasse dell'anno precedente , sarà considerata iscrizione con riserva sino all'effettivo superamento dell'esame di profitto .

ART. 19 – ESAMI E VERIFICHE DI PROFITTO

Le prove di esame potranno consistere in esami orali o scritti la cui votazione viene espressa in cinquantèsimi o nel superamento di altre prove di verifica in itinere (prove orali o scritte, pratiche, tesine, colloqui, ...) in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole .

Le prove di verifica devono svolgersi a conclusione del corso di insegnamento e terminare con un giudizio di idoneità registrato sul libretto personale di formazione dello specializzando e devono precedere l'esame di profitto di passaggio all'anno successivo il cui appello deve aver inizio e terminare nell'ultimo mese della formazione specialistica .

Il voto minimo per superamento dell'esame di profitto è di 30/50 .

La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

La Commissione giudicatrice dell'esame di profitto sarà nominata dal Preside , su proposta del Consiglio della Scuola , e sarà composta da tutti i professori che hanno tenuto il corso ufficiale della materia e comunque in numero non inferiore a 5 .

Il Presidente della Commissione sarà sempre il Presidente della Scuola , in sua assenza il professore di ruolo più anziano .

Il verbale di esame è firmato dai membri della Commissione giudicatrice presenti all'esame .

Il Presidente della Commissione è responsabile del relativo verbale ed ha l'obbligo di curare la consegna dello stesso , debitamente compilato in tutte le sue parti , alla segreteria delle scuole di specializzazione alla fine di ogni appello .

ART. 20 - ESAME FINALE.

Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale che consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto degli esami di profitto annuali , dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutor.

L'appello deve aver inizio e termine nelle ultime due settimane dell'ultimo mese di formazione .

Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/04, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale .

Ai sensi dell'art. 2 del decreto 1 agosto 2005 lo specializzando in formazione deve acquisire 300 CF complessivi , articolati in 5 anni di corso , o 360 CFU per i percorsi formativi delle scuole articolate in 6 anni di corso .

Il Consiglio della scuola non oltre la fine dell'anno di formazione precedente all'ultimo anno di corso , sentita la proposta del tutor, assegna allo specializzando l'argomento della tesi con l'indicazione del nominativo del relatore ed eventuale correlatore.

Il correlatore scelto anche tra i docenti di altra Facoltà e/o di altro Ateneo presenzia all'esame finale relativamente allo specializzando che ha seguito .

La Commissione giudicatrice della prova finale abilitata al conferimento del titolo di specialista è nominata dal Preside di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola , pervenuta almeno 2 mesi della data della prova finale ed è composta da 7 membri scelti tra professori di prima fascia, seconda fascia , aggregati , ricercatori, professori a contratto della scuola e da almeno 2 componenti supplenti .

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Scuola o in sua assenza dal Professore più anziano nel ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola o in assenza di settore affine .

Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in settantesimi e possono , all'unanimità, concedere al candidato il massimo del voto con lode.

Il voto minimo per il superamento della prova è 42.

ART. 21 -TRASFERIMENTI

Per altra sede.

Lo specializzando , per ottenere il trasferimento ad altra Università deve presentare dal 1 agosto al 30 agosto (con decorrenza del contratto 1 novembre 2006), dal 1 aprile al 30 maggio (con decorrenza contratto 30 luglio 2007) dal 1 al 31 dicembre (con decorrenza contratto 20 marzo 2008) al Settore I- Scuole di Specializzazione la seguente documentazione:

- domanda redatta su carta legale indirizzata al Rettore, con l'indicazione, oltre all'oggetto della richiesta, delle generalità e l'indirizzo dello specializzando, corso di diploma a cui si è iscritto, anno di corso, numero di matricola, Università presso la quale intende essere trasferito; inoltre va allegato il nullaosta del Rettore della sede di provenienza.
- libretto universitario di iscrizione/libretto-diario di formazione.
- ricevuta di versamento dell'importo indicato nella predetta istanza di trasferimento da effettuarsi su moduli in distribuzione presso il Settore I -scuole di specializzazione .

Lo specializzando può trasferirsi ad altra Università solo nel caso in cui sia libero, in quella sede, un posto previsto dallo statuto della Scuola presso la quale ci si intende trasferire.

Da altra sede.

Poiché per le Scuole di Specializzazione è previsto il numero chiuso lo specializzando proveniente da altra sede, può trasferirsi presso la nostra Università solo se vi siano posti disponibili nelle Scuole di Specializzazione ove intende trasferirsi.

Ricevuto il nulla osta dal Rettore della nostra Università, il richiedente deve fare istanza di trasferimento presso l'Università a cui è iscritto.

Quest'ultima farà pervenire il nulla osta e il foglio di congedo all' Università di Bari entro e non oltre l'ultimo mese di formazione previsto dal contratto in scadenza.

Questa farà pervenire il foglio di congedo presso questa Università entro e non oltre l'ultimo mese di formazione previsto dal contratto in scadenza .

Ricevuta notifica dell'avvenuto trasferimento, lo specializzando deve prendere contatto con il Settore I - Scuole di Specializzazione per regolarizzare la sua posizione amministrativa .

Il Rettore, in applicazione delle disposizioni legislative in materia di trasferimenti, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del Consiglio della Scuola.

Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti ad effettuare l'iscrizione con i relativi pagamento delle tasse e dei contributi in essere nell'Università di Bari.

La normativa sui trasferimenti di sede è regolamentata dal T.U. del 1938, che prevede, come requisito vincolante, il nulla osta dei Rettori delle due Università coinvolte, sentito il parere del Consiglio della Scuola.

La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.

Nel caso in cui il posto è finanziato dalla Regione o da un privato ove ha sede l'Ateneo di provenienza, tenuto conto che la finalità del finanziamento è comunque determinata da esigenze territoriali, sarà vincolante anche il parere del finanziatore.

ART. 22 - CREDITI FORMATIVI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1 agosto 2005 :

Le Scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici. L'Area dei Servizi Clinici è suddivisa in due sotto-aree: sotto-area dei Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici, sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica. Nell'ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali.

Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specialista in formazione deve acquisire 300 CFU complessivi, articolati in 5 anni di corso (o 360 CFU per i percorsi formativi delle Scuole articolate in 6 anni di corso). Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

I percorsi didattici sono articolati in Attività formative di cui al comma 4, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le Attività sono a loro volta suddivise in Ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori scientifico disciplinari.

Le Attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:

Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;

Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 270 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso e 330 CFU per le Scuole articolate in 6 anni di corso;

b.1) Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può essere assegnata una parte dei CFU dell'Ambito specifico della Scuola;

c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;

d) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;

e) Altre Attività a cui sono assegnati 5 CFU.

Almeno il 70% del complesso delle Attività formative di cui al comma 4 e' riservato allo svolgimento di Attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 210 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 252 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.

Le Attività di base comprendono uno o più Ambiti, ed i relativi Settori scientifico disciplinari, finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di Scuole comprese nella Classe.

Le Attività caratterizzanti sono articolate in almeno:

un Ambito denominato Tronco comune identificato dai Settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni, coordinato da un Docente che nell'Area Medica e nell'Area Chirurgica va identificato, rispettivamente, nel docente di Medicina Interna e nel docente di Chirurgia Generale, mentre nell'Area dei Servizi Clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati il 30% dei crediti delle Attività caratterizzanti da distribuire nell'intero percorso formativo (rispettivamente 81 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 99 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso). Almeno 60 CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). Nell'Area medica e nell'Area chirurgica, almeno 30 dei suddetti CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti cliniche, rispettivamente, di medicina interna e di chirurgia generale. I rimanenti 30 CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti svolte nelle specialità affini alle singole tipologie di scuola comprese nella Classe/Area e nelle attività cliniche di emergenza e pronto soccorso. Nell'Area dei Servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono differenziate per Classe;

- un Ambito denominato Discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione. Alle discipline specifiche della tipologia è assegnato il 70% dei CFU delle Attività caratterizzanti (rispettivamente 189 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso e 231 CFU per le Scuole articolate in 6 anni di corso);

- le Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente comprendenti un insieme di Attività identificate da Settori scientifico disciplinari, utili a costituire specifici percorsi formativi di approfondimento . A tali Attività è assegnata una frazione di crediti compresi nell'ambito delle Discipline specifiche della tipologia della Scuola (di cui al punto precedente). Possono essere dedicate alle Attività caratterizzanti elettive fino a 45 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 50 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.

Le Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari comprendono uno o più Ambiti, identificati da Settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.

Le Attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione.

Le Altre Attività comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali .Tra tali attività' sono comprese , in particolare, quelle per l' apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua.

ART. 23- SEDE DELLA SCUOLA E RETE FORMATIVA

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1 agosto 2005 :

Le Scuole di specializzazione hanno sede presso l' Università.

Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici afferiscono alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e possono essere attivate anche con il concorso di altre Facoltà, fatta salva la classe delle Specializzazioni in Farmaceutica che afferisce alle Facoltà' di Farmacia .

Ai sensi dell' art.34 e seguenti del D.Lgs.368/1999 la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all' art.43 dello stesso decreto legislativo.

Per i fini di cui al citato art.43 del D.Lgs 368/1999 , tenuto conto dei criteri di accreditamento , le Facoltà di Medicina e Chirurgia possono istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia . Per ciascuna scuola il numero di specializzandi iscrivibili non può' essere inferiore a 3 per anno di corso .

Le Scuole di Specializzazione di cui al comma 2 possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione di altre Facoltà di Medicina e Chirurgia di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione . L' atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie , strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all' art. 3, comma 10, del DM 270/2004.

Rete formativa

Il Presidente della Scuola, all'inizio delle attività annuali comunica alla Direzione sanitaria delle Aziende sanitarie che fanno parte della rete formativa della Scuola e al competente settore dell' Area Formazione post laurea, i nominativi dei medici in formazione, indicando per ciascuno le strutture da frequentare , la durata del periodo di frequenza, i tipi di attività professionali in cui dovranno essere impegnati ed il loro livello di autonomia nella esecuzione di tali attività.

Cio che deve essere accreditato con decreto del Ministro della Salute di concerto con il MIUR sono le strutture della Scuola di specializzazione ai fini della formazione specialistica: oggetto, pertanto, dell'accreditamento non la scuola di specializzazione di per se , ma la struttura o le strutture che la compongono.

Per strutture si intendono le strutture fisiche (Dipartimenti,Unità operative, Servizi, Sezioni, Centri, Laboratori, Poliambulatori , etc.) inserite nella rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica .

In particolare oggetto dell'accreditamento sono prima di tutto le strutture di sede della scuola di specializzazione , cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione specialistica nell'area medica, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività ed il coordinamento e/o la direzione delle stesse; in ogni caso, per la stessa scuola di specializzazione possono esserci più strutture accreditate come strutture di sede, di cui una sola diventerà sede effettiva della scuola .

In secondo luogo oggetto dell'accreditamento sono anche le eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate) convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi, che possono essere strutture sia a direzione universitari che extra universitaria sia nella stessa Azienda Ospedaliera che non .

Nell'ipotesi in cui la scuola di specializzazione debba utilizzare servizi , attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture, la Scuola stipulerà convenzioni con strutture di supporto (dette strutture complementari) di specialità diversa da quella della struttura di sede che, al contrario delle strutture collegate , possono anche non essere accreditate .

Nell'ipotesi in cui le scuole possono avere la necessità di utilizzare strutture collegate devono essere stipulate specifiche convenzioni e rispettate le condizioni di cui alla tabella allagata al D.M. 29 marzo 2006 .

Le strutture di sede sono individuate nelle U.O. a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari .

Le strutture collegate sono indicate nel "Protocollo di intesa fra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari per la formazione specialistica ex art.6, comma II, d.lgs. 502/92 e s.m.i." .

La rete formativa delle singole scuole deve nel suo complesso soddisfare gli standard generali e specifici, relativi a capacità strutturale, tecnologica, organizzativa ed assistenziale di cui al punto 1.4 del D.M. 29/3/2006.

Il volume complessivo di attività della rete formativa deve corrispondere all'effettivo numero degli specialisti in formazione e a tipologia e volume delle attività assistenziali che devono essere svolte in considerazione delle attività professionalizzanti dei diversi ordinamenti didattici.

La collocazione e la distribuzione territoriale delle strutture devono essere in relazione alla sede della Scuola e debbono garantire la facile accessibilità per i medici in formazione.

Al fine di garantire una completa formazione professionale secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti didattici (anche in applicazione del D.M. 1.8.2005), i Consigli delle Scuole di specializzazione definiscono annualmente, per ogni medico in formazione:

l'afferenza alle strutture della rete formativa

il calendario della eventuale turnazione intrannuale tra le diverse strutture

L'organizzazione delle attività di tirocinio prevede la turnazione dei medici in formazione tra le strutture della rete formativa, ai fini dell'acquisizione di conoscenze e competenze specialistiche in diversi campi.

L'assegnazione dei medici in formazione alle strutture sanitarie prevede che ogni medico afferisca a una unica U.O., fatta salva la possibilità di turnazione annuale o interannuale; non è consentito pertanto che un medico in formazione specialistica espliciti la propria attività assistenziale in più Unità Operative simultaneamente.

La distribuzione dei medici in formazione tra le strutture della rete formativa prevede in ogni caso: l'assegnazione dei medici a tutte le strutture di sede, in proporzione al volume di prestazioni sanitario/anno erogate nell'ultimo triennio;

per le scuole di specializzazione dell'area medica e chirurgica, un rapporto medici in formazione specialistica/posti letto della struttura non superiore a 1/4;

per le scuole di specializzazione dell'area chirurgica, un rapporto medici in formazione specialistica/ore di sala operatoria settimanali della struttura non superiore a 1/5.

Art. 24– Organi della Scuola : CORPO DOCENTI

Sono organi della scuola il Presidente ed il Consiglio della scuola.

Per le modalità di elezione, competenze e composizione si rinvia al regolamento generale di ateneo .

Ai sensi del DM. 1 agosto 2005, il corpo docente delle scuole di specializzazione di area sanitaria è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II. fascia , da ricercatori universitari e personale facente parte del SSR operante in strutture della rete formativa della scuola nominati dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n.242 .

I corsi di insegnamento da affidare al personale del SSR , saranno determinati preventivamente nella percentuale massima del 30% del personale docente

Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola . Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

Ai sensi dell' art.14 del DPR 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola.

Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell' ambito specifico della tipologia della Scuola.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 1 agosto 2005 , per esigenze particolari ed in via transitoria per non più di un triennio, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo di un settore scientifico

disciplinare identificabile come affine a quello della tipologia della scuola secondo quanto previsto dall'allegato D, del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 .

Con nota dell'11.10.2008, prot. n. 6623, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha precisato che quanto disposto dal sopra citato comma 3, dell'art. 7, del D.M. 1 agosto 2005, non è sempre applicabile in quanto per la maggior parte del SS.SS.DD. non sono previste affinità nel provvedimento di riferimento (all. D del d.m. 4/10/2000) e , pertanto , verificato che la richiamata fattispecie coinvolge un numero esiguo di Scuole, ha ritenuto che possano essere considerati idonei anche i SS.SS.DD. indicati tra i requisiti disciplinari come obbligatori ed irrinunciabili , previsti per ciascuna tipologia di scuola nell'all .2 , del d.m. 29/03/2006 .

ART. 25 - NORME FINALI

Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, ed è emanato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bari.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alla normativa in vigore.